



Consiglio del 13 ottobre 2015

Punto 6 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 6.6

Nota sulla proposta di Delibera CICR per l'attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria



Nota sulla proposta di Delibera CICR per l'attuazione dell'articolo 120, comma 2, del TUB in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

La Commissione Legale ha esaminato il documento in consultazione recante la proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

In linea generale, **gli interessi non possono mai produrre ulteriori interessi**, fatte salve alcune specifiche previsioni connesse a determinate operazioni regolate in conto corrente e conto di pagamento.

La discussione fa emergere numerose criticità ed incertezze:

- i. dal punto di vista soggettivo, la proposta di delibera CICR estende l'applicazione dell'art. 120 TUB anche agli intermediari finanziari ex art. 106, non prevista dalla norma primaria;
- ii. dal punto di vista oggettivo, il factoring non è mai citato nella proposta. L'art. 4 propone un trattamento specifico per i rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito. Più naturale parrebbe l'applicazione dell'art. 3, norma residuale atta a ricomprendere tutte le attività non disciplinate dal seguente art. 4. Tuttavia, l'art. 3, attraverso una serie di rimandi, fa riferimento alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 120 TUB, testualmente riferito all'attività bancaria. Si ritiene comunque che la volontà del Regolatore sia quella di estendere la previsione a tutte le operazioni. A favore dell'applicazione dell'art. 4, si richiama la operatività corrente delle società di factoring; infatti, si ricorda che il factoring opera tramite un conto corrente "improprio" su cui vengono prodotti la "staffa" ed estratti conto periodici, con liquidazione periodica delle competenze che vengono registrate e addebitate sul conto. Non appare chiaro se la dizione "rapporti regolati in conto corrente" voglia riferirsi al conto corrente bancario ovvero, in accezione più ampia, al conto corrente civilistico. Sarà opportuno chiarire tale situazione, anche se è opinione diffusa che la volontà sia quella di raccogliere anche l'operatività di esercizio del credito svolta dagli intermediari ex art. 106 e non la sola attività bancaria in senso stretto (posta anche l'estensione agli intermediari finanziari di cui sopra). Si segnala tuttavia che l'orientamento di ABI sull'applicabilità dell'art. 4 pare essere più restrittivo e limitato al conto corrente bancario, nonché agli affidamenti ed alle anticipazioni a valere sullo stesso conto.



Si configurano pertanto due regimi possibili per il factoring:

1. applicazione dell'art. 3, che non implica particolari impatti organizzativi, ma elimina del tutto la possibilità di capitalizzare gli interessi;
2. applicazione dell'art. 4, che consente, previo accordo con il cliente, una capitalizzazione annuale degli interessi ma genera impatti organizzativi significativi in considerazione delle specifiche previsioni introdotte per le operazioni "regolate in conto corrente".

La Tavola 1 riassume gli impatti operativi e organizzativi dei due regimi potenzialmente applicabili al factoring:

Tavola 1

	Rapporti non regolati in c/c Applicazione dell'Art.3	Rapporti regolati in c/c Applicazione dell'Art.4
Capitalizzazione interessi	Vietata sempre	Vietata, salvo accordo con il cliente a determinate condizioni <i>(se il cliente non fa rimessa dell'importo degli interessi ma autorizza addebito del conto, comunque con periodicità annuale)</i>
Periodicità della contabilizzazione degli interessi	Non indicata quindi secondo la periodicità concordata con il cliente	Secondo la periodicità concordata con il cliente ma non inferiore ad un anno o al termine del rapporto
Modalità della contabilizzazione degli interessi	Non indicato ma si ritiene separata rispetto al capitale per trasparenza nel calcolo	Separata rispetto al capitale
Invio Estratto conto (E/C) - periodicità	In base alla normativa sulla trasparenza, comunicazione periodica almeno una volta all'anno ma possibile frequenza maggiore.	In base alla normativa sulla trasparenza, l'E/C va inviato al cliente, a sua scelta, con periodicità mensile, trimestrale o semestrale. Comunque almeno una volta all'anno.
Esigibilità degli interessi	Non indicata quindi secondo la periodicità concordata con il cliente	A 60 gg dal ricevimento dell'E/C. Trascorso tale termine, il cliente può pagare gli interessi ovvero autorizzare l'addebito in conto.

Impatto dell'applicazione dell'art. 3

L'impatto dell'applicazione dell'art. 3 sarebbe sostanzialmente di natura economica e rappresentato dalla perdita del contributo della capitalizzazione periodica degli interessi, considerato il divieto assoluto che la componente di interessi possa essere fruttifera. Nessun impatto dovrebbe riguardare la componente commissionale. Dal punto di vista organizzativo, i processi del factoring non richiederebbero alcuna variazione se non presumibilmente la contabilizzazione separata degli interessi rispetto al capitale, essendo sempre possibile, nell'interpretazione della Commissione, conteggiare, comunicare e incassare gli interessi con la periodicità concordata con il cliente e nelle modalità previste e consentite dalla disciplina sulla trasparenza.

Impatto dell'applicazione dell'art. 4

L'impatto dell'applicazione dell'art. 4 è sia di natura economica, sia di natura organizzativa.



Dal punto di vista economico, la capitalizzazione degli interessi è consentita esclusivamente su base almeno annuale e non infra-annuale, riducendo quindi il contributo della capitalizzazione periodica.

La Commissione rileva che il conteggio degli interessi al 31 dicembre di ogni anno e la necessità di attendere ulteriori 60 giorni per l'esigibilità pongono altre questioni rilevanti:

- dal punto di vista del rischio, in quanto non è possibile incassare gli interessi che si accumulano per 14 mesi con il rischio che nel frattempo il cliente divenga insolvente;
- dal punto di vista organizzativo, la necessità di comunicare gli interessi maturati raccogliendo la data certa della ricezione della comunicazione da parte del cliente potrà portare a dover gestire numerose scadenze differenziate per l'esigibilità degli interessi. Ciò potrebbe essere superabile ricorrendo all'utilizzo della PEC, che tuttavia richiede ulteriori interventi di natura organizzativa;
- inoltre, alla scadenza dei 60 giorni per l'esigibilità si potrebbe configurare il rischio dell'inerzia del cliente, che non paga né autorizza l'addebito in conto degli interessi.

Resta inoltre da chiarire:

- la possibilità di conteggiare gli interessi anche con periodicità inferiore all'anno, a richiesta del cliente;
- gli impatti in Centrale dei Rischi;
- il coordinamento con le previsioni della trasparenza;
- il trattamento degli interessi di mora incassati dai debitori.

Tutto ciò premesso, la Commissione Legale ritiene che, allo stato attuale, non sia chiaro il regime applicabile alle operazioni di factoring e chiede al Consiglio di esprimere un proprio parere sulla **necessità e sulla convenienza di salvaguardare il contributo della capitalizzazione degli interessi almeno su base annuale**, tenuto conto del **trade off fra tale vantaggio in termini di maggiore remunerazione e gli impatti sulle procedure** richiesti dall'applicazione dell'art. 4.

